



Udine, 22/01/2016

Oggetto: Comunicazione periodica lavoro somministrato – Scadenza del 31 Gennaio 2016

Circolare numero: 004/2016

In sintesi

Segnaliamo che il D.Lgs. 81/2015 ha semplificato gli obblighi di comunicazione al sindacato interno e/o alle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei dati relativi ai lavoratori impiegati con contratto di somministrazione. In particolare con decorrenza dal 25 giugno 2015 non è più prevista la comunicazione preventiva, ma è rimasta la comunicazione annuale a consuntivo.

Pur in mancanza di specifiche indicazioni sul punto si ritiene che possano essere applicate le istruzioni ministeriali a suo tempo impartite che prevedevano l'invio della comunicazione annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Approfondimento

Il D.Lgs. 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha disciplinato la somministrazione di lavoro (c.d. lavoro interinale) riscrivendo la normativa in materia ed abrogando la previgente disciplina.

Le nuove disposizioni prevedono che **ogni 12 mesi** l'utilizzatore di un contratto di somministrazione, anche per il tramite dell'Associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce, debba comunicare al sindacato interno (RSA o RSU) o – in mancanza – agli organismi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, **il numero dei contratti di somministrazione, la durata degli stessi, nonché il numero e la qualifica dei lavoratori interessati**. Nella nuova disciplina non è più prevista la comunicazione preventiva.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione succitato è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a €1.250.

Il Ministero del lavoro non ha fornito alcuna indicazione operativa a riguardo, ciononostante si ritiene che fino al 24 giugno la comunicazione preventiva andava comunque fatta (cfr. nostra Circolare 004/2015) e che la comunicazione periodica vada effettuata in base alla previgente modalità:

- entro il 31 gennaio 2016 vanno comunicati i contratti conclusi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
- per contratti "conclusi", si dovrebbe intendere non tanto i contratti cessati, ma i contratti sottoscritti nel periodo considerato;
- la comunicazione va effettuata su carta intestata aziendale sulla base della bozza riportata in allegato ed inviata entro il 31 gennaio 2016 (la bozza reca le sigle delle OOSS destinatarie per la provincia di Udine). Per le aziende associate la comunicazione può essere fatta anche per il tramite dell'Associazione di categoria.

COMUNICAZIONE PERIODICA (bozza)
SU CARTA INTESTATA AZIENDA

Alle Spett.li R.S.U. Aziendali (o R.S.A.)

(o in mancanza -per la provincia di Udine)

Spett.le

CISL via Ciconi 16 - 33100 UDINE

CGIL Via Gio Batta Bassi, 36 - 33100 UDINE

UIL Via G. Chinotto, 3 – 33100 UDINE

UGL Via Moretti Luigi, 15 - 33100 UDINE

(eventuale per Aziende Associate)

per il tramite dell'Associazione datoriale di

categoria di appartenenza

OGGETTO: comunicazione di cui al comma3, art.36 D.Lgs. 81/2015

In base al disposto di cui all'oggetto comunichiamo che la scrivente nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 ha stipulato:

- numero contratti di somministrazione;
- aventi le seguenti durate
- per numero lavoratori aventi qualifica di

Distinti saluti.

Timbro e firma